MARCHE

L.R. 2 maggio 2012, n. 11 [(1)].

Disciplina dei Distretti Rurali e dei Distretti Agroalimentari di qualità.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 10 maggio 2012, n. 46.

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga,
la seguente legge regionale:

Art. 1 *Finalità.*

1. La presente legge disciplina il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, al fine di promuovere lo sviluppo rurale, di valorizzare le risorse naturali, sociali ed economiche dei territori, di facilitare l'integrazione tra i diversi settori economici e tra le filiere agroalimentari e di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Si definiscono:

a) distretti rurali, i sistemi territoriali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi derivanti dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
b) distretti agroalimentari di qualità, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, contraddistinti dalla presenza di imprese organizzate in una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni di qualità riconosciute ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 *Requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali.*

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali sono i seguenti:

a) presenza di attività e funzioni differenziate, quali l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, la ristorazione e le attività turistiche, con una base territoriale comune e che perseguono in modo condiviso le finalità di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali;
b) produzioni agricole rispettose delle peculiarità ambientali e paesaggistiche dei territori, che caratterizzano l'identità dei luoghi e che risultano significative nell'ambito dell'economia agricola regionale;

c) esistenza di un sistema di relazioni tra imprese agricole e imprese locali attive in altri settori, sinergico con i fenomeni culturali e turistici locali;

d) valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio naturale e culturale;

e) perseguimento di obiettivi di qualità attraverso l'adozione di standard di certificazione ambientale, sociale e produttiva;

f) omogeneità paesaggistico-ambientale del territorio, anche impressa dalle attività agricole e dal patrimonio rurale;

g) sussistenza di rapporti di tipo collaborativo tra istituzioni locali, imprese agricole e imprese locali di altri settori.

Art. 4 *Requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità.*

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità sono i seguenti:

a) presenza di produzioni agroalimentari di qualità coerenti con le tradizioni e le caratteristiche del territorio, riconosciute o in corso di riconoscimento ai sensi della normativa vigente;

b) presenza di filiere produttive caratterizzate da rapporti di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e quelle del settore della trasformazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari di qualità;

c) costituzione di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali e gli operatori economici della filiera agroalimentare;

d) integrazione tra produzione agroalimentare e attività culturali e turistiche.

Art. 5 *Riconoscimento dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.*

1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti di cui agli *articoli 3* e *4*, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'*articolo 8*.

Art. 6 *Costituzione del distretto.*

1. Il distretto è costituito con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, nelle forme societarie o associative previste dal codice civile, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione di cui all'*articolo 8*.

2. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'*articolo 8* deve prevedere che la costituzione del distretto sia promossa da un comitato formato da soggetti pubblici e privati. Il comitato promotore può essere costituito dai Gruppi di Azione Locale (GAL) istituiti nella regione ai sensi della disciplina europea in materia di sviluppo rurale.

Art. 7 *Piano di distretto.*

1. Il distretto redige la proposta di piano, in base ai criteri e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'*articolo 8*.

2. Il piano è presentato alla Giunta regionale, che lo approva o rigetta nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'*articolo 8*.

3. Il piano di distretto, in particolare, contiene:

a) una dettagliata relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive del distretto, nonché sulle risorse su cui si basa l'offerta territoriale, anche in riferimento ai requisiti di cui agli *articoli 3* e *4*;
b) gli obiettivi e le motivazioni che delineano la strategia di sviluppo;
c) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti rurali, allo sviluppo dell'ambiente rurale e delle vocazioni proprie del territorio, alla valorizzazione delle produzioni locali, alla tutela ambientale e paesaggistica, all'integrazione tra attività agricole e altre attività sociali, culturali e turistiche del territorio;
d) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti agroalimentari di qualità, all'implementazione di una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni di qualità riconosciute ai sensi della normativa vigente, attraverso l'innovazione e la razionalizzazione dei processi produttivi, una più efficace organizzazione della produzione, l'integrazione con le fasi di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, l'implementazione di efficaci politiche di marketing e di diffusione dei prodotti di qualità;
e) l'indicazione degli strumenti di politica agricola e rurale e degli altri strumenti regionali, nazionali ed europei di intervento rilevanti per la realizzazione del piano di distretto attraverso un approccio sinergico ed integrato.

4. Gli obiettivi e le strategie di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità devono essere coerenti con la programmazione integrata delle politiche regionali ed in particolare di quelle rurali, agricole e agroalimentari, culturali e turistiche della Regione.

5. Il piano approvato ha validità triennale e può essere aggiornato all'occorrenza secondo le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui all'*articolo 8*. Il piano conserva validità fino all'approvazione del successivo.

6. Il piano è attuato mediante programmi annuali.

7. La struttura organizzativa regionale competente effettua azioni di monitoraggio e di controllo sullo stato di attuazione del piano di distretto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'*articolo 8*.

8. Al termine di ciascun triennio il distretto trasmette una relazione sull'attuazione del piano di distretto alla Giunta regionale che delibera la conferma o la revoca del riconoscimento nei termini e con le modalità definiti dal regolamento di cui all'*articolo 8*.

Art. 8 *Regolamento di attuazione.*

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, adotta il regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina in particolare:

a) le modalità per il riconoscimento dei distretti a norma dell'*articolo 5*;
b) i requisiti e le modalità per la costituzione del distretto e le caratteristiche del comitato promotore ai sensi dell'*articolo 6*;
c) i criteri e le modalità per l'elaborazione, la presentazione e l'aggiornamento del piano di distretto ai sensi dell'*articolo 7*, commi 1 e 5, nonché per la sua valutazione e approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'*articolo 7*, comma 2;
d) i criteri operativi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all'*articolo 7*, comma 7;
e) i termini e le modalità per la presentazione della relazione sull'attuazione del piano di distretto e per la conferma o la revoca del riconoscimento del distretto previsti dall'*articolo 7*, comma 8.

Art. 9 *Norma transitoria.*

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'*articolo 8* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione